

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E IL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "UMBERTO GIORDANO" DI FOGGIA PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI UNIVERSITARI E ACCADEMICI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO, AI FINI DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E AI SENSI DEL DPCM 4 AGOSTO 2023**

**TRA**

L'**UNIVERSITÀ DI FOGGIA** (di seguito "Università"), C.F. 94045260711, P.IVA 03016180717, con sede legale in Foggia, CAP 71122, Via A. Gramsci 89-91, PEC protocollo@cert.unifg.it, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof. Lorenzo Lo Muzio autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del ..... , acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del ..... ;

**E**

Il **CONSERVATORIO DI MUSICA "UMBERTO GIORDANO" DI FOGGIA** – Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) (di seguito "Conservatorio"), C.F. 80003290714, con sede legale in Foggia, CAP 71121, Piazza Nigri 13, PEC conservatorio.foggia@pec.it, rappresentato dal Direttore *pro tempore*, M° Donato Della Vista, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Accademico del 30.06.2026;

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

**VISTI**

- la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- il D.M. 509/1999, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in particolare art. 3 e 7;
- il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509";
- il D.M. 7 ottobre 2010, n. 211 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento
- la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e s.m.i.;

- il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale;
- il D.P.R. n. 19 del 14.02.2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 6 agosto 2008;
- il D.Lgs n. 59 del 13 aprile 2017 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, comma 180 e comma 181, lettera b) , della legge 13 luglio 2015, n. 107», e, in particolare, gli articoli 2 -bis , 2 -ter , 13 e 18 -bis ;
- il D.M. 259 del 9 maggio 2017 di revisione ed aggiornamento delle classi di concorso a parziale modifica del D.M. n. 19 del 14 febbraio 2016;
- il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 616 del 10 agosto 2017, recante «Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;
- la Legge 12.4.2022 n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore” e i Decreti Ministeriali n. 930 del 29.07.2022 e n. 933 del 2.08.2022, attuativi dell’art. 4 della predetta legge;
- l’art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie», e, in particolare, il comma 1, lettera d) , che ha introdotto l’art. 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- il D.P.C.M. del 4 agosto 2023, “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, in particolare l’art. 4 comma 5 secondo il quale “se il centro è costituito in forma aggregata tra più università o tra più istituzioni AFAM ovvero tra

università e istituzioni AFAM, è sottoscritto un protocollo d'intesa contenente l'indicazione dell'istituzione capofila, alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4";

- le linee guida approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 231 del 26 settembre 2023 per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnamenti;
- il D.M. 221 del 20 novembre 2023, D.M. 255 del 22 dicembre 2023 e relativi allegati;
- la nota n. 2957 del 15 maggio 2026 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato la necessità di avviare i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di I e di II grado, di cui al D.P.C.M. 4 agosto 2023, per l'a.a. 2026/2027;
- la nota n. 7967 del 10 giugno 2026 della Direzione generale del diritto allo studio del M.U.R., avente ad oggetto "Avvio dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2026/2027 - indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e presentazione della nuova offerta formative";
- il Regolamento di funzionamento del "Centro di Formazione della Docenza" dell'Università di Foggia;
- lo Statuto dell'Università di Foggia, in particolare l'articolo 4 ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici dell'Università di Foggia;
- lo Statuto e i Regolamenti del Conservatorio Statale di Musica "Umberto Giordano" di Foggia.

#### **PREMESSO CHE**

- l'Università di Foggia contribuisce, nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'alta formazione, alla crescita scientifica ed allo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità locale, nazionale e internazionale, attraverso molteplici azioni, anche promuovendo forme di collaborazione attiva con le Istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso la stipula di convenzioni, contratti, accordi e protocolli con enti terzi pubblici e privati, nei limiti delle finalità istituzionali dell'Università, nel rispetto delle vigenti leggi e delle norme interne dell'Ateneo ed in particolare del proprio Statuto e dei propri Regolamenti;
- il Conservatorio di Musica "Umberto Giordano" di Foggia, coerentemente al proprio mandato e alla propria missione, considera l'importanza strategica di una costruzione partenariale del percorso di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado, ai fini del rispetto del DPCM 4 agosto 2023;

- il Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” di Foggia e l'Università di Foggia riconoscono il comune interesse a determinare congiuntamente i compiti e le responsabilità reciproche per la migliore promozione e realizzazione, nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali e dei settori di interesse, di progetti ed interventi di innovazione in grado di soddisfare le esigenze di una società ad elevato trend di cambiamento ed operare in uno scenario sempre più competitivo e globale, in particolare attraverso l'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento nelle varie forme che le attuali normative in materia di formazione post laurea consentono, valorizzando ed incentivando le iscrizioni, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto dell'Università e dai propri regolamenti;
- la collocazione territoriale comune delle due Istituzioni nella città di Foggia rende particolarmente opportuno e strategico il consolidamento di una collaborazione strutturata in materia di formazione iniziale dei docenti, con particolare riferimento alle classi di abilitazione delle discipline musicali e artistiche.

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa per la realizzazione del percorso di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado di cui al DPCM 4 agosto 2023.

**Articolo 2 – Oggetto**

Col presente protocollo di intesa le Parti si impegnano a stipulare un apposito accordo attuativo relativo all'istituzione, attivazione e gestione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia e il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia, potranno definire le specifiche modalità di sviluppo del percorso, i tempi di erogazione della didattica e gli aspetti inerenti alla copertura delle spese necessarie all'organizzazione e gestione, con puntuale indicazione delle spese e oneri a carico delle singole Parti, nell'ambito di un apposito accordo attuativo, come sopra citato, nel rispetto delle normative e dei regolamenti universitari di riferimento.

**Articolo 3 – Obblighi e impegni delle Parti**

**L'Università di Foggia, quale istituzione capofila, si impegna a:**

- predisporre, ai fini dell'accreditamento, la struttura dell'intera offerta formativa, garantendone la piena conformità alle leggi vigenti e curando la realizzazione del percorso formativo;
- gestire l'impiego dei tutor coordinatori;
- provvedere all'affidamento degli incarichi didattici, nel rispetto della normativa di riferimento;

- promuovere e diffondere i risultati dei corsi di formazione realizzati;
- prevedere che la sede amministrativa e didattica dei corsi attivati sia stabilita nelle competenti strutture;

**Il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia si impegna a:**

- individuare le Classi di Abilitazione che si intende attivare in convenzione con l'Università;
- individuare e nominare, “anche in comune tra più percorsi distinti, il direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso”, ai sensi dell’art.5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023;
- predisporre l'offerta formativa relativa alla parte di “Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento delle classi di concorso” (16 CFU) per ciascuna classe di abilitazione che si intende attivare;
- nominare i docenti di riferimento per garantire la copertura didattica relativa ai Settori Scientifico-Disciplinari specifici delle classi di abilitazione che si intende attivare;
- garantire la partecipazione di propri delegati con competenze specifiche in relazione alle CDC proposte per le procedure di valutazione dei titoli per la selezione iniziale dei candidati ai percorsi;
- indicare un o più tutor didattici che collaborino, durante tutte le fasi attuative del corso;
- promuovere la divulgazione dei corsi, delle attività e delle iniziative correlate anche attraverso specifiche attività di informazione e di comunicazione;
- supportare l'Università nell'eventuale accoglienza dei partecipanti al percorso di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado
- garantire la disponibilità nella propria sede di spazi adeguati, nel rispetto della calendarizzazione dei corsi, per svolgere l'attività didattica con particolare riferimento agli insegnamenti disciplinari.

**Articolo 4 – Referenti**

L'Università di Foggia indica quale referente della presente convenzione il Prof. Giuseppe Annacontini, Coordinatore del Centro di Formazione della Docenza.

Il Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” di Foggia indica quale referente della presente convenzione la Prof.ssa Augusta Dall’Arche.

I referenti congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi attuativi e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.

**Articolo 5 – Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca**

Fermo restando che ciascuna delle parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente convenzione, nell’ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di

protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale /intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l'attività di ricerca.

Le parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente. Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell'ambito di accordi attuativi successivi in coerenza con le disposizioni del codice civile sulle comunioni patrimoniali.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e di [controparte] quali patrocinanti delle attività in collaborazione. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici.

Nell'ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra parte.

Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.

#### **Articolo 6 – Obblighi di riservatezza**

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

#### **Articolo 7 – Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR").

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore [protocollo@cert.unifg.it](mailto:protocollo@cert.unifg.it).

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

#### **Articolo 8 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di pec), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 4 (*Referenti*). Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;
- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 4 (*Referenti*).

#### **Articolo 9 - Recesso o scioglimento**

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

#### **Articolo 10 – Controversie**

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere

dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

#### **Articolo 11 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 primo comma D.P.R.131 del 26/4/1986 ed art.4, tariffa Parte seconda.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico di norma del contraente.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 co 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico di norma del contraente secondo quanto disposto per legge.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

*Foggia, lì .....*

UNIVERSITÀ DI FOGGIA  
IL RETTORE  
Prof. Lorenzo Lo Muzio  
*firmato digitalmente*

CONSERVATORIO DI MUSICA "U. GIORDANO"  
IL DIRETTORE  
M° Donato Della Vista  
*firmato digitalmente*